

## **Città metropolitana di Bologna**

### **ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO**

L'anno 2018, il giorno ventuno Marzo, alle ore 12:20 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

**ATTO N.59 - I.P. 599/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/18/2017**

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Unione dei Comuni Terre di Pianura. Intervento presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dalla Ditta Biagini Piero e C. srl, relativo alla realizzazione di un fabbricato produttivo ad uso deposito, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Malalbergo. Formulazione delle determinazioni previste in materia urbanistica ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017. Contestuale dichiarazione di esenzione della Variante dalla valutazione di compatibilità ambientale.

## Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale  
U.O. Amministrativa e Organizzativa

### Oggetto:

Unione dei Comuni Terre di Pianura. Intervento presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dalla Ditta Biagini Piero e C. srl, relativo alla realizzazione di un fabbricato produttivo ad uso deposito, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Malalbergo. Formulazione delle determinazioni previste in materia urbanistica ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017. Contestuale dichiarazione di esenzione della Variante dalla valutazione di compatibilità ambientale.

### IL SINDACO METROPOLITANO

#### **Decisione:**

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, *l'assenso alla conclusione della procedura*<sup>2</sup> attivata a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Biagini Piero & C. srl presso lo Sportello Unico per le attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, riguardante il progetto per la realizzazione di un fabbricato produttivo ad uso deposito, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Malalbergo. Detto assenso risulta condizionato al recepimento di una riserva, sulla base delle considerazioni contenute nella *Relazione istruttoria*<sup>3</sup> predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

<sup>2</sup> Si richiama il D.P.R. 7.09.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, l'art. 8 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" del D.P.R. 160/2010 prevede che, qualora nei Comuni in cui lo strumento urbanistico vigente non abbia individuato le aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l'interessato possa richiedere al Responsabile del Servizio SUAP la convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241 e delle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della richiamata Conferenza dei Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico comunale, il verbale viene trasmesso al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. In merito al progetto in questione, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il proprio parere in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata; essa è inoltre tenuta ad esprimersi in relazione alla valutazione ambientale, oltre che in materia di vincolo sismico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), L.R. n. 24/2017, possono essere completati i procedimenti di approvazione avviati dai Comuni prima dell'entrata in vigore della legge medesima, relativi agli atti negoziali e ai procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

<sup>3</sup> Acquisita in atti con P.G. n. 14310 del 13.03.2018 - Fasc. 8.2.2.9/18/2017.

**Riserva n. 1**, relativa alle dotazioni territoriali:

“Al fine di portare a coerenza il permesso di costruire convenzionato della Ditta Biagini, oggetto del presente procedimento, con la norma del RUE, si chiede di precisare nella nuova scheda ASP-B\*, alla voce “prescrizioni specifiche”, anche gli impegni assunti in Convenzione, in particolare in merito alla cessione degli standard urbanistici e della pista ciclabile, inserendo l'obbligo di cessione degli standard anche nella scheda del piano particolareggiato interessato da questo procedimento, anche al fine del suo futuro adeguamento.

Inoltre, al fine di assicurare al Comune l'attuazione delle dotazioni del comparto oggetto del Piano Particolareggiato, qualora non si procedesse al convenzionamento di quest'ultimo nei termini definiti nella Convenzione che accompagna il permesso di costruire del presente procedimento, si suggerisce di differenziare nelle norme del RUE la quota di standard relativa ai due procedimenti, introducendo eventualmente l'obbligo da parte del soggetto attuatore di monetizzare la quota parte del permesso di costruire, qualora non si proceda con la Variante al Piano Particolareggiato.

Si suggerisce infine di aggiornare la cartografia del PSC riportando il tracciato del percorso ciclabile di progetto, coerente con le nuove determinazioni assunte”;

2. esprime inoltre, nell'ambito del procedimento in esame, la condivisione delle analisi e delle valutazioni formulate dal Comune circa l'*esenzione della proposta di Variante urbanistica in oggetto dalla procedura di Valutazione di compatibilità ambientale*<sup>4</sup>, per le modeste entità introdotte, come indicato nella suddetta Relazione istruttoria;
3. esprime inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*<sup>5</sup>, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana ed allegato alla Relazione istruttoria;
4. dispone la trasmissione del presente atto al Servizio SUAP della Unione dei Comuni Terre di Pianura, per il deposito nella seduta di Conferenza dei Servizi convocata per il 23 marzo 2018, nell'ambito del procedimento urbanistico in esame.

---

<sup>4</sup> Si richiama la L.R. n. 20/2000 per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, poiché avviato prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 24/2017 (art. 4, comma 4, lett. e). L'art. 5 della L.R. n. 20/2000 disciplina le procedure in materia di Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) dei piani urbanistici, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. La Città metropolitana, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani comunali nell'ambito dei provvedimenti previsti in materia urbanistica, dando specifica evidenza a detta valutazione.

Secondo le previsioni dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., sono esentate dalla valutazione ambientale le varianti minori ai piani che non modificano le previsioni progettuali del piano, cioè le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, come il caso della Variante in esame.

<sup>5</sup> Prot. n. 234 del 13.01.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

**Motivazioni:**

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010, riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive; in particolare l'art. 8 introduce le procedure semplificate per l'approvazione dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, con la necessità di apportare in tal modo variazione ai piani comunali vigenti.

La procedura di variante urbanistica, mediante ricorso alla suddetta normativa, è stata attivata dal Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Unione dei Comuni Terre di Pianura, a seguito della presentazione da parte della Ditta Biagini Piero & C. Srl dell'istanza registrata come Pratica SUAP n. 21645/2017, riguardante il progetto finalizzato alla costruzione di un fabbricato produttivo ad uso deposito, funzionale alle attività svolte dalla Ditta medesima, da realizzare nel Comune di Malalbergo in un'area identificata come "Ambito produttivo ASP-B", posta in Viale 11 Settembre 2001.

La suddetta proposta è dettata dalla necessità della Ditta Biagini Piero & C. srl di soddisfare le esigenze produttive di sviluppo, mediante ampliamento degli spazi ad uso deposito per lo stoccaggio di materiale.

Il progetto, dal punto di vista urbanistico, comporta variante normativa e cartografica al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente del Comune di Malalbergo.

Come previsto ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 160/2010, quale procedura di riferimento per l'approvazione del progetto in questione, la Responsabile del Procedimento SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura ha disposto, con nota Prot. n. 23448 del 6.11.2017<sup>6</sup>, la convocazione della Conferenza dei Servizi<sup>7</sup> per il giorno 1 dicembre 2017, invitando le Amministrazioni e gli Enti interessati al procedimento a prendere visione della documentazione tecnica predisposta a corredo del Progetto in questione, ai fini delle valutazioni di competenza.

Nell'ambito della prima seduta di Conferenza, alla quale ha partecipato la Città metropolitana di Bologna mediante il proprio rappresentante delegato, è stato illustrato il progetto sopra richiamato rispetto al quale sono stati richiesti approfondimenti<sup>8</sup>, ritenuti necessari per una completa valutazione dei contenuti della proposta.

A seguito della documentazione integrativa prodotta a corredo della proposta in esame, il Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ha convocato, con nota Prot. n. 5225

---

<sup>6</sup> In atti con P.G. 65584 del 7.11.2017.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990.

<sup>8</sup> Come risulta dal Verbale dei lavori, conservato in atti al P.G. n. 10403 del 22.02.2018.

del 7.03.2018<sup>9</sup>, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 23 marzo 2018, per l'esame degli ulteriori elaborati presentati e per l'acquisizione dei pareri definitivi degli Enti partecipanti.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio atto di assenso in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, oltre al parere previsto in materia di vincolo sismico.

Nel caso specifico in esame, si condivide la scelta del Servizio SUAP di non assoggettare la Variante urbanistica alla procedura di valutazione della sostenibilità ambientale, in quanto tutti gli elementi di modifica proposti rientrano nei casi di esclusione previsti dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 20/2000.

Il Comune di Malalbergo è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC), approvati secondo la disciplina prevista dalla L.R. n. 20/2000.

In data 1 gennaio 2018, è entrata in vigore la L.R. 21.12.2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" che, in base alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. e), consente ai Comuni di completare, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 20/2000, l'iter di approvazione relativo agli strumenti urbanistici in corso, avviati prima dell'entrata in vigore della medesima L.R. n. 24/2017, quali gli atti negoziali ed i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

La conclusione del procedimento di approvazione della Variante al RUE in esame, attivato mediante le procedure di cui al D.P.R. n. 160/2010, è pertanto consentita in applicazione delle suddette norme.

Allo scopo di esprimere le valutazioni di competenza della Città metropolitana nella seduta di Conferenza dei Servizi del 23.03.2018, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato il progetto sopra richiamato anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), predisponendo la Relazione istruttoria<sup>10</sup> allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), contenente l'assenso alla conclusione del procedimento di approvazione del progetto in questione, condizionato al recepimento di una riserva espressa sui contenuti della proposta, nei termini richiamati nella parte decisoria del presente atto.

---

<sup>9</sup> Pervenuta in atti con P.G. n. 13497 del 8.03.2018.

<sup>10</sup> Registrata in atti con P.G. n. 14310 del 13.03.2018.

In merito alle verifiche di competenza della Città metropolitana circa la compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici del territorio, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha predisposto il Parere in materia di vincolo sismico<sup>11</sup>, allegato alla suddetta Relazione istruttoria.

Per tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di approvare i contenuti della Relazione istruttoria, disponendo il deposito del presente provvedimento nell'ambito della seduta della seconda seduta di Conferenza dei Servizi del 23.03.2018.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33<sup>12</sup>, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, introduce all'art. 3, comma 5, la possibilità per i Comuni di concludere i procedimenti di pianificazione urbanistica in corso, secondo l'iter di approvazione previsto dalla L.R. n. 20/2000, a cui fanno riferimento le funzioni della Città metropolitana oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere<sup>13</sup> della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

---

<sup>11</sup> P.G. n. 234 del 13.01.2018.

<sup>12</sup> L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

*omissis*

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

*omissis*

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

**Allegati:**

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 14310 del 13.03.2018), corredata dal Parere in materia di vincolo sismico (Prot. n. 234 del 13.01.2018).

Il Sindaco Metropolitano  
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).